

**INFORMAZIONI INERENTI L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI
CATEGORIE DI CITTADINI (L.R. N. 8/1999 ART. 4 E L.R. N. 9/2004, ART. 1 COMMA 1,
LETT. f)**

PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI: (legge regionale n. 11/85 e n. 43/93): deve essere presentata domanda d'ammissione al comune di residenza una volta accertate la patologia. La decorrenza per l'erogazione del beneficio è **il primo giorno di trattamento regolarmente certificato**. Le provvidenze vengono liquidate a **cadenza mensile**. La documentazione, inerente le terapie effettuate, deve essere, pertanto, presentata al Comune, entro il 10 di ogni mese successivo al trattamento.

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA, EMOFILIA ED EMOLINFOPATIA MALIGNA: (legge regionale n. 27/83 e ss.mm.ii.) deve essere presentata la domanda d'ammissione al comune di residenza una volta accertate le patologie. Il beneficio decorre **dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda** corredata dalla documentazione dovuta e specificata nel modulo di richiesta pubblicato. Le provvidenze vengono liquidate **annualmente**. La documentazione, inerente le terapie effettuate, deve essere, pertanto, presentata al Comune, entro il 10 Gennaio di ogni anno.

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNI: (legge regionale n. 9/2004) deve essere presentata la domanda d'ammissione al comune di residenza una volta accertata la patologia, **entro e non oltre 6 mesi dall'inizio del trattamento e delle cure**, corredata dalla documentazione dovuta e specificata nel modulo di richiesta pubblicato. Le provvidenze vengono liquidate a partire dal 2016 **trimestralmente** e non più a sportello. I viaggi e soggiorni effettuati possono anche essere autocertificati secondo le modalità previste dalla legge. Sarà cura del Comune esercitare controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

SUSSIDI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBO MENTALE: (L.L.n. 15/92 e n. 20/97) deve essere presentata domanda d'ammissione al Comune, in seguito al riconoscimento effettuato a cura del C.S.M./Consultorio/Neuropsichiatria infantile, ecc... dell'azienda ASL di riferimento (e rientrare in una delle patologie previste

dall'allegato A all'art. 7 della L.R. n. 15/92 come integrato dall'art.16 della L.R. n. 20/97). I sussidi verranno concessi per i tempi e gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativo personalizzato, predisposto dal C.S.M. e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 della legge 20/97, e concordati con il comune di residenza della persona assistita. Oltre all'erogazione del sussidio e/o in sostituzione ad esso può essere previsto l'inserimento in attività lavorative e di socializzazione. La durata massima dell'intervento è pari a 12 mesi. Il beneficio decorre **dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.**

CONTRIBUTI PER TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA': (legge regionale n. 12/85 art. 92). Il comune e le ASL possono erogare contributi per il trasporto di persone disabili verso centri di riabilitazione e cura. Per maggiori informazioni rivolgersi in Comune.

AL FINE DELL'OTTENIMENTO DI TUTTI I SUSSIDI DEFINITI, è NECESSARIO AVERE UN REDDITO NETTO NON SUPERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DALLE SINGOLE LEGGI DI RIFERIMENTO. PER REDDITO NETTO DEVE INTENDERSI QUELLO OTTENUTO SOTTRAENDO DAL REDDITO IMPONIBILE, L'IMPOSTA NETTA IRPEF E LE ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI.

PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO RIVOLGERSI AL COMUNE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Murru

Ubicazione Ufficio: piano terra.

Telefono: 0783/8033200

Fax: 0783/8033232

Mail: dmurru@comunearborea.it

GIORNI DI RICEVIMENTO: dal Lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00